

## INVALIDI CIVILI

SECONDO LA LEGGE ITALIANA, È CONSIDERATO INVALIDO CIVILE:

- LA PERSONA DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 65 ANNI CHE PRESENTA UN'INFERMITÀ FISICA, PSICHICA E/O INTELLETTIVA, CONGENITA O ACQUISITA, ANCHE PROGRESSIVA, CHE COMPORTA UNA RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA NON INFERIORE A UN TERZO (SUPERIORE AL 33%);
- IL MINORE CON DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A SVOLGERE COMPITI E FUNZIONI PROPRIE DELLA SUA ETÀ;
- IL CITTADINO CON PIÙ DI 65 ANNI CHE ABBAIA DIFFICOLTÀ A SVOLGERE I COMPITI E LE FUNZIONI PROPRIE DELLA SUA ETÀ.

NON RIENTRANO TRA GLI INVALIDI CIVILI: GLI INVALIDI DI GUERRA, GLI INVALIDI DEL LAVORO E GLI INVALIDI PER SERVIZIO, CHE VENGONO RICONOSCIUTI TALI A SEGUITO DI CAUSE SPECIFICHE DERIVANTI DALLA GUERRA, DALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA (PER I LAVORATORI PRIVATI) O DI UN SERVIZIO (PER I DIPENDENTI PUBBLICI E LE CATEGORIE ASSIMILATE).